



UNIVERSITÀ  
di VERONA

**AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL'INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRASPORTO PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTE/I ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA**

Avviso pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università di Verona e sul profilo del committente all'indirizzo <https://www.univr.it/it/gare-di-appalto>

**TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  
ORE 11:00 del 5.6.2023**

Con il presente avviso l'Università di Verona rende noto che intende procedere ad un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da invitare a successiva procedura di affidamento diretto del Servizio di trasporto per studenti con disabilità iscritti all'Università di Verona.

**Descrizione della fornitura:**

Si rinvia all'allegato documento recante "*Capitolato tecnico e condizioni di contratto*". Vista la finalità esplorativa del presente avviso, la scrivente Amministrazione si riserva di apportare modifiche di dettaglio a detto documento nelle fasi successive della procedura.

**Durata del contratto:**

La durata del contratto è pari a **16 mesi** a decorrere dalla stipula del contratto.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, si riserva la possibilità, a propria esclusiva discrezione e con il solo onere di comunicarlo in anticipo per iscritto al Fornitore, di prorogare la durata del contratto, per un periodo massimo di **ulteriori 16 mesi**, e quindi fino a una **durata massima complessiva di 32 mesi**. Detta opzione di proroga potrà essere anche esercitata per periodi di tempo inferiori a 16 mesi, e potrà essere esercitata anche a più riprese, con distinti successivi atti di proroga, senza mai superare comunque la durata massima indicata.

**In nessun caso la durata del contratto potrà eccedere l'esaurimento dell'importo stimato complessivo del contratto.** Tale previsione si applica anche durante il periodo-base di durata contrattuale, ovvero durante i primi 16 mesi.

**Valore stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 50/2016**

€ 39.900,00 + IVA.

**Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48, non rientranti nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, e in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto, ove applicabile;
- aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data del presente avviso, contratti di servizio analoghi a quello oggetto del presente avviso.

**Modalità di inoltro delle manifestazioni di interesse**

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura all'indirizzo PEC [ufficio.protocollo@pec.univr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it) **entro i termini sopra indicati** inviando il modulo fac-simile "Manifestazione di interesse" completato con i dati richiesti.

Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o, in alternativa, con firma su copia cartacea allegando copia del documento di identità. La PEC di trasmissione dovrà riportare il



segunte oggetto:

**“SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTE/ ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA”**

La trasmissione della documentazione entro i termini indicati dall'avviso di indagine di mercato sarà a totale ed esclusivo rischio degli operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere in tempo utile. La documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in esame.

Si ricorda che la PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, mittente e ricevente, sono di posta certificata, pertanto **NON** saranno prese in considerazione le e-mail spedite da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato.

### **Procedura di affidamento**

Gli operatori economici che presenteranno istanza verranno successivamente contattati per presentare il proprio preventivo. In ogni caso, l'Amministrazione potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni, di invitare anche i contraenti uscenti.

**Per chiarimenti amministrativi**, contattare l'Area Acquisti: [ufficioacquisti@ateneo.univr.it](mailto:ufficioacquisti@ateneo.univr.it)

**Per chiarimenti tecnici**: contattare il dott. Vittorio Corradini (tel. 045/8028038, e-mail [vittorio.corradini@univr.it](mailto:vittorio.corradini@univr.it)).

### **Ulteriori informazioni**

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente. La candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; si riserva di non dare corso alla procedura o di modificare tempi e contenuti senza che maturino diritti per i soggetti che hanno manifestato interesse.

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

Il presente avviso è pubblicato sul profilo dell'Ente per almeno 10 giorni, data la necessità urgente di affidare il servizio in questione, la cui mancata esecuzione comporterebbe notevole disagio a studentesse e studenti con fragilità particolari.

### **Trattamento dei dati personali**

L'Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo ([www.univr.it/privacy](http://www.univr.it/privacy))

Verona, li 25.5.2023

La Responsabile dell'Area  
*dott.ssa Antonella Merlin*



UNIVERSITÀ  
di VERONA

Allegati: 1 - Modulo "Manifestazione di interesse"

All'Università di Verona  
Direzione Tecnica e Logistica  
Area acquisti  
PEC: [ufficio.protocollo@pec.univr.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it)

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL'INDAGINE DI MERCATO L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTE/I ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
Comune/Prov. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
quale legale rappresentante, con la qualifica di \_\_\_\_\_  
(indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'organizzazione)

dell'operatore economico \_\_\_\_\_  
(indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
PEC \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_

consapevole delle pene previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci

### DICHIARA

di manifestare interesse a partecipare alla procedura di affidamento diretto come

A1) COME IMPRESA SINGOLA

OPPURE

A2) COME RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E CON IL RUOLO  
DI \_\_\_\_\_ (ai fini dell'eventuale invio della lettera di invito,  
precisare se l'impresa dichiarante è mandataria o mandante) CON LA DITTA  
\_\_\_\_\_

e allo scopo fornisce le seguenti informazioni:

- di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



# UNIVERSITÀ di VERONA

- di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto, ove applicabile; se non applicabile barrare la seguente casella e motivare:  
 NON APPLICABILE in quanto \_\_\_\_\_
- di avere regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data del presente avviso, contratti di servizio analoghi a quello oggetto del presente avviso.

Dichiara, inoltre, di avere le competenze e la capacità di eseguire tutte le prestazioni riportate nell'avviso alla voce "Descrizione della fornitura" e ai documenti ivi richiamati.

Data, \_\_\_\_\_

Timbro dell'operatore economico e Firma

-----

*Il presente modulo può essere sottoscritto digitalmente; se sottoscritto con firma autografa deve essere allegata copia di un documento d'identità valido del sottoscrittore.*

*L'Informativa per il trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è messa a disposizione sul sito istituzionale dell'Ateneo ([www.univr.it/privacy](http://www.univr.it/privacy))*



**SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ ISCRITTE/I  
ALL'UNIVERSITÀ DI VERONA**

**Capitolato tecnico e condizioni di contratto**

**1. PREMESSA**

Il presente documento ha lo scopo di:

- (a) definire i requisiti relativi alla Fornitura dei Servizi in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio. Le prescrizioni contenute nel presente documento rappresentano requisiti minimi della fornitura;
- (b) disciplinare il rapporto contrattuale avente a oggetto la Fornitura.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore delle prescrizioni del presente documento costituisce inadempimento contrattuale.

**2. TERMINI E DEFINIZIONI**

Ai fini del presente documento, valgono le seguenti definizioni:

- (a) “*Fornitura*” o “*Servizio*”: il complesso delle attività e delle prestazioni indicati come oggetto del presente documento;
- (b) “*Servizi*”: i servizi oggetto della presente Fornitura;
- (c) “*Fornitore*”: l'affidatario della presente Fornitura;
- (d) “*Committente*”: l'Università di Verona;
- (e) “*Contratto*”: il contratto di fornitura dei servizi concluso tra il Fornitore ed il Committente;
- (f) “*Utente/i*”: studentesse e studenti con disabilità iscritte/i all'Università di Verona e indicati dal Committente come beneficiari del Servizio.

**3. OGGETTO E FINALITÀ DELLA FORNITURA**

La Fornitura ha ad oggetto un servizio di autotrasporto a beneficio di studentesse e studenti con disabilità iscritte/i all'Università di Verona (“*Servizio*”).

Il Servizio ha lo scopo di consentire alle/agli Utenti di partecipare alla vita universitaria (lezioni, esami, colloqui con i docenti, accesso alle biblioteche, partecipazione a convegni, adempimenti burocratici, ecc.).

I beneficiari del Servizio (“*Utenti*”) sono studentesse e studenti con disabilità, iscritte/i presso l'Università di Verona, i cui nominativi vengono di volta in volta indicati al Fornitore dal Committente.

L'ambito territoriale del Servizio coincide di norma con il Comune di Verona. Il Committente si riserva di estendere, occasionalmente e per specifici casi, tale ambito territoriale anche al di fuori di detto Comune, ma comunque sempre entro il territorio della Provincia di Verona.



In considerazione della unitarietà della prestazione, e per ragioni di semplicità amministrativa, la fornitura è articolata in un unico lotto.

#### 4. DURATA

La durata del contratto è pari a **16 mesi** a decorrere dalla stipula del contratto.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, si riserva la possibilità, a propria esclusiva discrezione e con il solo onere di comunicarlo in anticipo per iscritto al Fornitore, di prorogare la durata del contratto, per un periodo massimo di **ulteriori 16 mesi**, e quindi fino a una **durata massima complessiva di 32 mesi**. Detta opzione di proroga potrà essere anche esercitata per periodi di tempo inferiori a 16 mesi, e potrà essere esercitata anche a più riprese, con distinti successivi atti di proroga, senza mai superare comunque la durata massima indicata.

In nessun caso la durata del contratto potrà eccedere l'esaurimento dell'importo stimato complessivo del contratto. Tale previsione si applica anche durante il periodo-base di durata contrattuale, ovvero durante i primi 16 mesi.

Ai sensi dell'art. 32, co. 8, d.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva la facoltà di disporre l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

#### 5. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo da pagare al Fornitore è calcolato in ragione della tariffa chilometrica, pari a **euro [ ] oltre IVA al [ ] % (ove applicabile), e quindi complessivamente euro [ ] / Km.**

Ai fini del calcolo del corrispettivo rileva unicamente il chilometraggio delle tratte previamente concordate nell'ambito della programmazione settimanale come da art. 6 ed effettivamente percorse con Utenti a bordo, salve le eccezioni espressamente stabilite nel presente documento (ad es. tratte disdette senza l'osservanza del termine di preavviso). Non si tiene conto di tratte da/verso eventuali luoghi di rimessa degli autoveicoli del Fornitore, né di altre eventuali tratte strumentali, accessorie o complementari rispetto alle tratte concordate e percorse con Utenti a bordo.

Ai sensi dell'art. 35, d.lgs. n. 50/2016, l'importo stimato della fornitura è pari a € 19.950,00 + IVA (ove applicabile) per la durata-base di 16 mesi, oltre a ulteriori € 19.950,00 + IVA (ove applicabile) per eventuale/i periodo/i di proroga fino al raggiungimento del periodo massimo di 32 mesi, per un **totale stimato complessivo pari a € 39.900,00 + IVA (ove applicabile).**

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **€ 0,00** in quanto trattasi di prestazioni rientranti nell'ambito dell'art. 26, co. 3-bis, d.lgs. n. 81/2008.

Non potendo definire sin dall'origine le effettive dimensioni di utilizzo del Servizio, il presente Contratto non comporta l'impegno del Committente a un acquisto di valore corrispondente all'intero importo stimato, ma definisce solo l'importo massimo del Contratto. Il Committente non è vincolato a utilizzare l'intero importo stimato durante il periodo di validità del Contratto. Per tutta la durata del Contratto il Fornitore sarà tenuto ad effettuare il Servizio secondo le quantità di volta in volta indicate (si veda l'art. 6), nel rispetto delle condizioni generali stabilite dal Contratto.

Il corrispettivo resterà fisso e invariabile per l'intera durata del Contratto: ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono previste clausole di revisione dei prezzi.

La fatturazione avviene con riferimento a periodi di **quattro mesi**. La fattura è emessa entro 30 giorni dalla fine del periodo (quadrimestre) di fatturazione.



La fattura è accompagnata da un riepilogo sintetico in cui, giorno per giorno, siano indicati gli Utenti del Servizio, con le rispettive tratte percorse e il relativo chilometraggio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del Servizio, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Committente (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Committente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel corrispettivo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi concordati tra le parti.

Le fatture sono liquidate entro 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, rilasciata ai sensi del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e s.m.i.. La fattura dovrà pervenire esclusivamente in formato elettronico "fatturaPA-xml", tramite il Sistema di Interscambio (canale di trasmissione PEC), secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007 art. 1 commi da 209 a 213 e dal (D.L. n. 66 del 24 aprile 2014e s.m.i.); inoltre, dovrà riportare il protocollo del contratto, il CIG, e la dicitura "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" art. 17-ter D.P.R. 633/72 (split payment); dovrà inoltre riportare il codice univoco IPA della Direzione che richiede il servizio.

Il Committente effettuerà il pagamento dopo aver accertato il regolare servizio prestato e avrà la facoltà di procedere alle spese in danno e a rischio e pericolo del Fornitore e/o di risolvere il contratto mediante semplice contestazione nei casi in cui il Fornitore venga meno ai patti concordati ovvero alle condizioni contrattuali.

Le disposizioni in materia di fatture si applicano, se e in quanto compatibili, agli eventuali diversi documenti emessi dal Fornitore (es. note di debito) in base alla disciplina applicabile.

Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Committente - della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.

In caso di ottenimento da parte del Committente del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, co. 5 e 6, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

## **6. MODALITÀ DI ESECUZIONE**

### **(A) Avvio del servizio**



Entro 15 giorni a decorrere dalla stipula del contratto, il Committente si riserva di convocare una riunione d'avvio per condividere con il Fornitore un approfondimento sugli obiettivi da perseguire, sull'articolazione temporale delle attività e sulle relative modalità di svolgimento.

## **(B) Svolgimento a regime**

### ***(B.1) Programmazione settimanale***

Le comunicazioni riguardanti richieste di trasporto e relative disdette hanno luogo esclusivamente tra Committente e Fornitore. Le comunicazioni intercorse direttamente tra Utenti o loro familiari o altre persone e il Fornitore non hanno rilevanza ai fini del Servizio.

Il Committente (in particolare tramite la sua UO Inclusione) inoltra settimanalmente al Fornitore le richieste di trasporto che pervengono dagli Utenti, e recanti: generalità studente, data del trasporto, orario di partenza delle singole tratte richieste, luogo di partenza e di arrivo delle singole tratte, indicazioni pratiche utili per il Servizio quali l'uso della sedia a rotelle, la necessità di accompagnatori, di cani guida, ecc. L'inoltro, da parte del Committente nei confronti del Fornitore, della richiesta di trasporto proveniente dall'Utente vale come richiesta del Committente al Fornitore di svolgimento del relativo trasporto, e come autorizzazione allo svolgimento dello stesso.

Eventuali tratte percorse ma non previamente autorizzate (ad esempio perché richieste direttamente dall'Utente al Fornitore senza intermediazione del Committente) non sono conteggiate ai fini del pagamento.

Entro ogni mercoledì (o il giorno lavorativo immediatamente precedente nel caso il mercoledì non sia lavorativo), ore 14.00, il Committente inoltra al Fornitore le richieste degli Utenti che riguardano la settimana successiva (da lunedì a sabato). Le richieste per la settimana successiva che siano inoltrate dopo tale giorno e orario possono essere accolte dal Fornitore a propria discrezione.

Le disdette vanno comunicate dal Committente via mail entro 24 ore precedenti l'orario fissato per la tratta interessata. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il Fornitore potrà chiedere il pagamento della tratta.

Entro ogni venerdì (o il giorno lavorativo immediatamente precedente nel caso il venerdì non sia lavorativo), ore 12.00, il Fornitore, in base alle richieste ricevute, elabora e invia al Committente, via email, un prospetto settimanale generale dei trasporti, indicando, giorno per giorno, per ogni Utente, le tratte di trasporto programmate, con i relativi orari di partenza e di arrivo. In tale prospetto evidenzia e illustra, motivandole, eventuali proposte di variazione che si rendessero necessarie per l'efficace coordinamento del Servizio. In caso di proposte variazioni, il Committente e il Fornitore si impegnano a ricercare in buona fede delle soluzioni tali da minimizzare il disagio degli Utenti. Nel caso non si trovasse una soluzione condivisa, il Committente può annullare una o più richieste in conflitto tra loro, senza oneri a proprio carico, nemmeno in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti per le disdette.

### ***(B.2) Svolgimento dei trasporti***

Il Fornitore dal lunedì al sabato svolge le prestazioni di trasporto secondo la programmazione settimanale come confermata secondo la procedura sopra indicata.

In particolare, per ogni tratta di trasporto il Fornitore, tramite il conducente:

- (a) cura l'arrivo del veicolo in orario nel luogo previsto per la partenza;



- (b) attende l'Utente fino a massimo 10 minuti oltre l'orario previsto; la mancata presentazione dell'Utente nel luogo previsto e nell'orario previsto, con margine di attesa massimo di 10 minuti, vale come disdetta. Il pagamento della tratta in questo caso è subordinato alla tempestiva comunicazione via email effettuata dal Fornitore al Committente, con indicazione delle generalità dell'Utente, dei dati identificativi della tratta interessata e di ogni altra circostanza utile;
- (c) assiste l'Utente nella salita in sicurezza sul veicolo;
- (d) cura la corretta sistemazione dell'Utente sul mezzo, garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, anche mediante l'uso degli appositi dispositivi previsti (cinture di sicurezza, ecc.);
- (e) cura la guida del mezzo fino alla destinazione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di ogni prescrizione prevista dalla normativa vigente;
- (f) assiste l'Utente nella discesa in sicurezza dal veicolo e lascia l'Utente in situazione di sicurezza;
- (g) nelle tratte che si concludono presso le sedi del Committente, attende l'arrivo dell'accompagnatore di Ateneo nel caso in cui l'Utente non sia autonomo nei movimenti. Se l'arrivo dell'accompagnatore di Ateneo dovesse tardare, il conducente contatta telefonicamente l'UO Inclusione;
- (h) nelle tratte che si concludono presso luoghi diversi dalle sedi del Committente, attende l'arrivo degli accompagnatori previamente indicati (familiari, assistenti, ecc), nel caso in cui l'Utente non sia autonomo nei movimenti;
- (i) se previsto, previ accordi tra le Parti, accompagna l'Utente dal posteggio del veicolo all'interno degli edifici universitari (tratte verso Università) o si reca all'interno di detti edifici per accompagnare l'Utente verso il posteggio del veicolo (tratte da Università).

### **(C) Disposizioni varie**

In generale, il Fornitore:

- (a) comunica tempestivamente al Committente qualsiasi interruzione, sospensione o variazione che dovesse verificarsi nel Servizio per qualunque motivo (restando sempre salvi i rimedi di legge e di contratto previsti a favore del Committente, in caso di inadempimento contrattuale);
- (b) comunica tempestivamente al Committente qualsiasi incidente o infortunio comunque dipendente dal Servizio o ad esso correlato, anche se riguardante terzi (restando sempre salvi i rimedi di legge e di contratto previsti a favore del Committente, in caso di inadempimento contrattuale);
- (c) mette a disposizione un numero di telefono presidiato durante le ore di svolgimento del Servizio, in modo da garantire le comunicazioni in caso di eventi imprevisti, urgenze, ecc.;
- (d) vigila sul regolare svolgimento del Servizio, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e la riservatezza degli Utenti e che le attività stesse vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative e delle linee di indirizzo del settore, avendo come obiettivo primario la salvaguardia della sicurezza degli Utenti e delle altre persone coinvolte;



- (e) stipula e mantiene idonee polizze assicurative con le coperture adeguate al Servizio; è l'unico responsabile dell'osservanza della normativa applicabile in materia di assicurazioni.

Il Servizio deve essere attivo dal lunedì al sabato, tra le 7.30 (prima fermata verso Università) e le 20.00 (ultima partenza da Università). Il Fornitore garantisce la copertura dell'intera fascia oraria indicata.

Il Servizio dovrà svolgersi per tutto l'anno solare, ad esclusione dei giorni festivi e dei giorni di chiusura dell'Ateneo. È onere del Fornitore informarsi in anticipo circa i giorni di chiusura dell'Ateneo.

L'Utente potrà farsi accompagnare da una o due persone in relazione alle sue necessità. Gli accompagnatori saranno tenuti a iniziare e finire la corsa assieme all'Utente che accompagnano. La presenza di accompagnatori non incide sul corrispettivo.

L'Utente potrà essere accompagnato da cani guida regolarmente muniti di guinzaglio e museruola in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La presenza di cani guida non incide sul corrispettivo.

Il Fornitore deve garantire l'esecuzione di almeno **quattro trasporti simultanei**, con diversi veicoli e su diverse tratte.

Gli automezzi dovranno essere attrezzati per il trasporto specifico di persone in diverse condizioni di disabilità, ivi comprese persone che utilizzano sedie a rotelle, anche motorizzate. Gli automezzi si intendono messi a disposizione con relativo conducente. Essi e i relativi conducenti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge per il tipo di trasporto oggetto del Servizio, con l'assicurazione prevista dalla normativa vigente. Sui mezzi in servizio dovranno essere presenti tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge per il tipo di trasporto da effettuarsi, e sarà cura del Fornitore, a mezzo dei propri conducenti, assicurarsi che il trasporto avvenga in sicurezza. I mezzi a disposizione devono essere omologati per il Servizio, con adeguamento agli standard vigenti. Detta omologazione dovrà risultare dalla carta di circolazione dell'automezzo. Della idoneità, nonché dell'efficienza dei veicoli il Fornitore è costituito garante, a tutti gli effetti civili e penali, nei confronti del Committente, degli Utenti e dei terzi.

I conducenti devono essere dotati di dispositivi di telefonia mobile al fine di poter comunicare con l'UO Inclusiones.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente i nominativi dei conducenti. Entro le prime due settimane dall'avvio del servizio, il Committente si riserva di convocare i conducenti del Fornitore, per un breve incontro di formazione con lo staff del l'UO Inclusiones, volto a fornire indicazioni essenziali per svolgere l'incarico nelle modalità opportune. Successivamente, se necessario, potranno essere convocati ulteriori incontri per monitorare il corretto svolgimento dell'incarico. Nel caso di sostituzione o aggiunta di nuovi conducenti, è obbligo del Fornitore comunicare tali aggiornamenti al Committente, così da poter convocare eventuali incontri con i nuovi conducenti.

I mezzi a disposizione dovranno poter accedere ove necessario alle ZTL del Comune di Verona ed essere dotati di idonea autorizzazione rilasciata dal Comune.

Il Fornitore è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione operativa che garantisca il corretto svolgimento delle attività. Dovrà, inoltre, provvedere al coordinamento e all'organizzazione delle attività assegnate nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e delle eventuali indicazioni di volta in volta impartite dal Committente.



Le tratte di trasporto dovranno seguire il percorso più breve dal punto di partenza al punto di arrivo. Il Fornitore potrà essere autorizzato per iscritto a seguire un percorso diverso da quello più breve previa richiesta scritta motivata. In caso di mancata autorizzazione, la tratta percorsa secondo un tragitto diverso da quello più breve verrà pagata tenendo conto di un chilometraggio virtuale corrispondente al tragitto più breve, come risultante dai più diffusi servizi di calcolo chilometrico disponibili sul web.

Il Fornitore è responsabile, integralmente e senza alcuna rivalsa nei confronti del Committente, per i danni di qualsiasi specie ed entità dovessero verificarsi, a causa o in occasione dell'esecuzione del Servizio, a persone e/o cose. A tal fine, gli automezzi dovranno essere dotati di idonea copertura assicurativa per infortuni e di RCT per danni alle persone, compresi i terzi trasportati, e per danni a cose o animali. Il Fornitore deve essere in grado di dimostrare in qualsiasi momento di avere adempiuto ai propri obblighi assicurativi, a pena di risoluzione del contratto. Il Committente è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni di legge commesse dal Fornitore in occasione dello svolgimento del Servizio o in connessione con esso, con particolare riguardo a eventuali infrazioni al codice della strada o a inosservanze delle norme in materia di viabilità o in materia di trasporto di persone.

La prestazione è erogata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del Fornitore, il quale, a totale esonero del Committente, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant'altro possa, comunque, interessare il Servizio. Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

Il Fornitore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso il Committente quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazioni oggetto del servizio. Le eventuali spese, anche giudiziali, che il Committente dovesse sostenere per i danni provocati dal Fornitore sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta del Committente. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del Servizio, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese.

Il Fornitore dovrà comunicare al Committente il nome ed il recapito telefonico del proprio responsabile del Contratto.

## **7. Trattamento e protezione dei dati personali**

I dati personali forniti o raccolti nell'ambito della procedura di scelta del contraente, della stipula e nel corso dell'esecuzione del contratto saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (a seguire: Regolamento) e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di liceità, correttezza e riservatezza.

L'Università di Verona risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano alla procedura e/o stipulano il contratto, ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento; un'informativa di dettaglio agli interessati su finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei propri diritti è consultabile sul sito istituzionale, all'indirizzo: [www.univr.it/privacy](http://www.univr.it/privacy).

Contestualmente alla stipula del contratto, il Fornitore accetta la designazione, da parte dell'Università a Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, limitatamente al trattamento dei dati degli studenti e delle studentesse che usufruiranno dei servizi di trasporto.

In quanto tale, il Fornitore si impegna:



- (a) a fornire, a richiesta dell'Università, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento in ordine alla tutela dei diritti degli interessati;
- (b) a non ricorrere ad altro responsabile del trattamento, senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte dell'Università: in ogni caso, ove ricorrerà ad altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Università, avrà l'onere di imporre a tale ulteriore responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati disciplinati nel contratto; qualora l'ulteriore responsabile ometterà di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore conserverà nei confronti dell'Università l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore responsabile;
- (c) a fornire elenchi aggiornati di tutti gli ulteriori responsabili esistenti alla data della stipula del contratto, cui saranno conferiti, anche solo in parte, dati personali oggetto dello stesso, nonché i nominativi di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di Sistema (AdS), ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27.11.2008, che avranno accesso ai medesimi dati;
- (d) a fornire, a richiesta dell'Università, informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolar modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea;
- (e) a trattare i dati personali conferiti nell'ambito delle prestazioni richiamate nel contratto esclusivamente per finalità di gestione dei servizi di trasporto sopra descritti e limitatamente alla durata delle medesime operazioni;
- (f) a cancellare e a rendere completamente indisponibili tutti i dati personali, raccolti e gestiti, riferibili agli studenti che usufruiranno di tali servizi, al termine del servizio e dei conseguenti adempimenti o al più tardi allo scadere dei periodi di conservazione normativamente stabiliti;
- (g) a mettere a disposizione dell'Università tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento;
- (h) a consentire e a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, richieste dall'Università o da altro soggetto da questa incaricato.

L'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali non prevede alcun compenso aggiuntivo a favore del Fornitore.

Saranno autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e del Responsabile, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

#### **7-bis. Criteri ambientali minimi**

Il Fornitore dichiara e garantisce che il Servizio verrà effettuato nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Dell'eventuale inosservanza delle relative disposizioni, il Fornitore è unico responsabile, con obbligo di tenere sollevato il Committente



da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante a quest'ultimo da detta eventuale inosservanza.

## 8. CONDIZIONI CONTRATTUALI

### 8.1. Disciplina del Contratto

1. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

(a) dal presente documento, e allegati, e dalla eventuale ulteriore corrispondenza scambiata ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile;

(b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

(c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

(d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;

(e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

2. Le presenti condizioni contrattuali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 8.8 e 8.9 delle presenti condizioni contrattuali.

3. Il Committente, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

### 8.2. Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del Servizio, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e nella relativa disciplina.

3. Il Servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel presente documento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui il Servizio appartiene, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Committente di verificare la conformità dei servizi offerti alle presenti condizioni contrattuali; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non



potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Committente assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Committente o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le attività contrattuali da svolgersi eventualmente presso le sedi del Committente dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. Il Fornitore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Committente.

15. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

### **8.3. Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto da altre disposizioni dal presente documento, a:

a) fornire le prestazioni nei tempi, nelle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito;



b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti e i livelli di fornitura del Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal presente documento;

d) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna a eseguire la prestazione del Servizio presso i luoghi indicati dal Committente, fermo restando quanto previsto dall'art. 8.4, con riferimento all'attivazione del Servizio.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Committente.

#### **8.4. Attivazione del Servizio**

1. Per l'esecuzione del Servizio, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare il Servizio e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel presente documento nel termine stabilito, secondo le modalità e nel rispetto dei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.6.

2. Il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine stabilito, in conformità al presente documento, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Committente per l'esecuzione del Contratto, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti. Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto.

#### **8.5. Verifica di conformità**

1. A conclusione dell'erogazione del Servizio, e comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità del Servizio reso secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Committente. In ogni caso, il Committente potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto, per l'accertamento della conformità del Servizio. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Committente stesso. L'esecuzione della verifica di conformità nonché le eventuali ulteriori verifiche disposte dal Committente avvengono a spese del Fornitore.

2. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come data di accettazione del Servizio con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

3. In caso di esito negativo della verifica di conformità il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 8.6.

4. L'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

#### **8.6. Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Committente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione del Servizio, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 8.4 e 8.5 il Fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.



3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Committente applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Restano in ogni caso salve le ulteriori penali eventualmente previste da altre disposizioni applicabili al Contratto.

5. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali – ivi comprese le eventuali ulteriori penali previste da altre disposizioni applicabili al Contratto - non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Committente per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

### **8.7. Responsabilità**

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Committente da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi del Servizio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

### **8.8. Clausola risolutiva espressa**

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nell'ambito del procedimento di affidamento del presente Contratto, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

c) nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;

d) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

e) difformità delle caratteristiche del Servizio forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

f) violazione del divieto di interruzione del Servizio;

e) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;

f) violazione dell'art. 8.12, comma 3, delle presenti condizioni contrattuali (violazione dovere riservatezza);

g) azioni giudiziarie contro il Committente per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;



- h) nel caso di cui all'art. 8.14, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente documento;
- i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 8.6 delle presenti condizioni contrattuali;
- l) mancato rispetto del termine di attivazione del Servizio, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto previsto;
- m) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del Servizio a favore del Committente.

### **8.9. Recesso**

1. Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. Il Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Il Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione del Servizio.

### **8.10. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 e sm.i.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

4. È fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.



5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 8.14 delle presenti condizioni contrattuali.

#### **8.11. Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed d) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà del Committente di incamerare la garanzia prestata.

#### **8.12. Riservatezza**

1. Il Fornitore, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relative alla prestazione del Servizio di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto all'art. 7, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **8.13. Sicurezza sul lavoro**

1. Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008, che si impegna a rispettare, unitamente a tutte le norme nazionali, regionali e le misure adottate dall'Ateneo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ogni ulteriore emergenza che possa eventualmente ricorrere.

2. In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze, che sono da considerarsi pari a zero.

3. I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità, e possono essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nella dichiarazione che il Fornitore dovrà restituire sottoscritta dal suo legale rappresentante (allegato n. 6 della Procedura universitaria per la gestione degli



adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione), prima dell'inizio del lavoro/servizio/fornitura. In base al comma 8-bis dell'art. 26 del D.gs. 81/08, così come modificato dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, il Legale rappresentante della ditta appaltatrice/subappaltatrice dovrà indicare esplicitamente, sulla stessa dichiarazione, il nominativo del personale che svolge la funzione di preposto. Il modulo prevede anche uno spazio per eventuali comunicazioni integrative che il Fornitore ritenga di suggerire per garantire livelli di sicurezza più elevati, nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

4. Il Fornitore deve tenere in considerazione che dovrà operare all'interno di una struttura nella quale sono presenti dipendenti universitari e/o utenti e/o dipendenti di ditte appaltatrici di altri lavori/servizi/forniture, con possibilità di affollamento in particolari orari di punta, e conseguente rischio di intralcio della circolazione, anche di sicurezza, qualora non venissero rispettate le disposizioni.

5. I costi della sicurezza connessi con l'oggetto del Contratto, propri del Fornitore, sono ricompresi nel corrispettivo. Per una migliore visione dei rischi presenti, ed una più precisa valutazione dei propri costi della sicurezza per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente affidamento, il Fornitore ha effettuato un sopralluogo delle aree interessate.

6. Il Fornitore si farà carico, all'interno dei propri costi della sicurezza, degli oneri richiesti per le attività di coordinamento, qualora si rendessero necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi altresì disponibile allo scambio di informazioni e a pianificare le proprie attività per eliminare/ridurre le interferenze che dovessero subentrare. Inoltre, se previsto da specifiche norme in vigore al momento dell'esecuzione del servizio, ad esempio a seguito di evento emergenziale, dovrà provvedere autonomamente a fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale, necessari per le loro attività (es. dispositivi di protezione delle vie aeree, in occasione dell'emergenza-COVID 19), ulteriori rispetto ai DPI normalmente forniti per l'esecuzione delle attività proprie del Fornitore.

7. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti è possibile contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università di Verona (tel. 045 802 7627, mail: [servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it](mailto:servizio.prevenzioneprotezione@ateneo.univr.it)).

8. Qualora il Fornitore per lo svolgimento del servizio si avvalga di volontari, è richiesto che detti volontari abbiano una formazione sulla SSL di almeno 8 ore (attività a rischio basso), che l'Ateneo potrà eventualmente fornire o integrare sulla base di quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 81/08.

#### **8.14. Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente documento, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "Autorità Nazionale Anticorruzione", di seguito "A.N.AC.") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. In ogni caso, si conviene che il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.



5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
6. Il Fornitore garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Committente verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
7. Il Committente provvede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C) n. 4 del 7 luglio 2011, all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) negli atti relativi all'affidamento.
8. Il Fornitore sarà tenuto a comunicare al Committente, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C.

#### **8.15. Codici di comportamento**

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165") e dell'art. 1 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Verona (di seguito congiuntamente indicati anche come i "Codici di comportamento"), il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna a osservare, e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza dei Codici di comportamento, il primo pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 129 del 4.6.2013, il secondo disponibile sul sito web del Committente al percorso *Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali*.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a trasmettere copie di entrambi i Codici di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, e a fornire tempestivamente, su richiesta del Committente, la prova dell'avvenuta trasmissione.



4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. A tal fine, contesta per iscritto la violazione al Fornitore, assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Se queste non sono presentate entro detto termine o risultano non accoglibili, il Committente procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo ogni altro diritto e rimedio eventualmente spettante ai sensi del presente contratto o ai sensi di legge.

#### **8.16. Conseguenze dell'accertato difetto del possesso dei requisiti di carattere generale o speciale**

1. In caso di accertamento, nel corso dell'esecuzione del contratto, del difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, d.lgs. n. 50/2016, o di cui a ulteriori leggi speciali in materia, e ove previsti, dei requisiti di carattere speciale, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e al pagamento del corrispettivo solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Inoltre, si procederà ad incamerare la cauzione definitiva, ove richiesta, o in alternativa all'applicazione di una penale di importo pari al 10 per cento del corrispettivo pattuito.

#### **8.17. Controversie**

1. Tutte le controversie connesse con l'esecuzione e/o l'interpretazione del Contratto sono attribuite alla competenza esclusiva del foro di Venezia.

#### **8.18. Eventuale personale volontario del Fornitore**

Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di personale volontario, a detto personale si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del presente documento che si riferiscono al "personale" del Fornitore o ai suoi "dipendenti" o "collaboratori" qualunque sia la terminologia utilizzata per designarli.

### **9. ALLEGATI**

Si considerano parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

[A] allegato n. 6 della Procedura universitaria per la gestione degli adempimenti per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di appalto, d'opera e somministrazione.